

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-136 del 14/01/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale T.M. DI TONTINI MIRCO con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Musella n. 2061. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il centro di recupero per rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti n. 260.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-151 del 14/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale T.M. DI TONTINI MIRCO con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Musella n. 2061. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il centro di recupero per rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlimpopoli, P.le L. lotti n. 260.

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006."
- D.G.R. 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- D.G.R. 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*", con successivi rinnovi annuali, che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 05/08/2025, acquisita ai Prot. Com.li 17957 e 17958 e da Arpae ai PG/2025/146674 e 146681 del 13/08/2025, dall'Impresa Individuale T.M. DI TONTINI MIRCO avente sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Musella n. 2061, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il centro di recupero per rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlimpopoli, P.le L. lotti n. 260, identificato catastalmente al Foglio 25 particella 594, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (di competenza Arpae SAC);
- autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in fognatura nera (di competenza comunale);
- autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in fognatura bianca (di competenza comunale);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la nota di Arpae SAC PG/2025/148718 del 20/08/2025, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990;

Dato atto che con nota di Arpae SAC PG/2025/158594 del 08/09/2025 sono state richieste

integrazioni;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 08/10/2025 acquisita da Arpaie ai PG/2025/177452 e 177454;

Vista l'integrazione volontaria presentata dalla Ditta in data 22/12/2025 e acquisita al PG/2025/228317, con planimetria finale dello stabilimento in progetto;

Tenuto conto che relativamente all'impatto acustico con nota Prot. Com.le 19530 del 01/09/2025, acquisita al PG/2025/154826, il comune ha preso atto delle dichiarazioni rese nella Relazione Tecnica Documentazione previsionale di Valutazione Impatto Acustico Ambientale a firma del TCA;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/12/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/12/2025;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in fognatura nera e autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in fognatura bianca: Nulla osta Prot. Com.le 26104 del 19/11/2025, acquisito al PG/2025/205153;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 05/12/2025, la Ditta T.M. di Tontini Mirco risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (White List);

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di Impresa Individuale T.M. DI TONTINI MIRCO, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpaie, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale T.M. DI TONTINI MIRCO** (P.IVA 02706120405) avente sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Musella n. 2061, **per il centro di recupero per rifiuti inerti non pericolosi sito in Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti n. 260.**
3. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO A e relativa Planimetria;
 - **Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi**, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ALLEGATO B;
 - **Autorizzazione allo scarico acque reflue industriali in fognatura nera** - ALLEGATO C e relativa Planimetria;
 - **Autorizzazione allo scarico acque reflue di dilavamento in fognatura bianca** - ALLEGATO C e relativa Planimetria.
4. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, nell'ALLEGATO B e nell'ALLEGATO C e relativa Planimetria, parti integranti e sostanziali del presente atto.
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15 (quindici)** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.

190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

Rif. prat. Sinadoc	26720/2025
Ditta	T.M. di Tontini Mirco
Impianto	Centro di recupero per rifiuti inerti non pericolosi
Ubicazione	Forlimpopoli (FC), Piazzale Leonilde lotti n. 260

■ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

La Ditta T.M. di Tontini Mirco ha presentato l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa al centro di recupero per rifiuti inerti non pericolosi, sito nel Comune di Forlimpopoli (FC), Piazzale Leonilde lotti n. 260, ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Relativamente all'istanza in oggetto trattasi di "nuovo stabilimento" soggetto a prima istruttoria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Con nota PG/2025/148478 del 20/08/2025, aggiornata in data 10/10/2025 con PG/2025/179729, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni dello stabilimento.

Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi avente PG/2025/148718 del 20/08/2025 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto all'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni presenti nello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con la nota di indizione della Conferenza di Servizi avente PG/2025/148718 del 20/08/2025 la responsabile del procedimento di AUA ha richiesto al Comune di Forlimpopoli di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito, tra l'altro, alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2025/203824 del 17/11/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

"(...omissis...)"

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

La Ditta in oggetto si occupa di scavi, lavori edili, urbanizzazioni, lavori stradali, operando sia per enti pubblici che per privati. Inoltre esegue lavori legati a fognature, acquedotti, bonifiche, consolidamento frane e sfalcio erba ed intende aprire un centro per la gestione di rifiuti inerti principalmente derivanti dai propri cantieri edili con il solo recupero in R13 (messa in riserva) da ubicarsi nel lotto di proprietà sito in Piazzale Leonilde lotti, 260 a Forlimpopoli.

Il centro di gestione rifiuti avrà una potenzialità massima di recupero R13 pari a 98.800 t/anno.

(...omissis...)

VALUTAZIONE DELLE POLVERI DIFFUSE IN ATMOSFERA

Le attività previste possono essere riassunte con:

- l'arrivo dei camion presso il sito con i materiali da trattare: in base alle quantità richieste si stimano circa due ingressi/ora e altrettante uscite;
- lo scarico del materiale nell'apposita area di messa in riserva dei rifiuti;
- lo stoccaggio in cumuli del materiale nell'apposita area di deposito;
- rimaneggiamento cumuli;
- carico dei camion in uscita.

Presso l'impianto non sono quindi presenti emissioni convogliate in atmosfera ma unicamente emissioni diffuse, principalmente di polveri.

Complessivamente opereranno all'interno del centro di recupero n. 3 escavatori, n. 1 pala gommata e, occasionalmente, una pinza frantumatrice.

Gli escavatori e la pala gommata hanno la funzione di scaricare gli automezzi in entrata, spostare e caricare i rifiuti all'interno dell'impianto e sugli automezzi che trasporteranno le macerie in altri centri di recupero autorizzati.

La pinza (modello PROMOVE CP600) viene utilizzata montata sulla pala gommata o sull'escavatore al posto della benna in caso si verificasse l'esigenza di tagliare aggregati troppo voluminosi, in particolare verrà utilizzata per il taglio di pilastri in calcestruzzo e la separazione del ferro dell'armatura dal cemento. Si ritiene pertanto che la stessa, se utilizzata saltuariamente, non costituisca una sorgente significativa di polverosità diffusa.

Considerando che all'interno del centro saranno presenti 2 operatori, i mezzi non saranno utilizzati contemporaneamente.

Le aree di accettazione e di conferimento sono dotate di pavimentazione impermeabile in cemento; il deposito verrà realizzato in cumuli su un'area pavimentata in cemento o in cassoni dotati di copertura. I cumuli di messa in riserva avranno altezza non superiore a 4 m.

L'attività viene effettuata nel solo periodo diurno per 8 ore/giorno e 220 giorni/anno.

Per la stima delle emissioni diffuse è stato redatto uno studio nel quale sono stati individuati i ricettori potenzialmente esposti all'emissione di polveri diffuse a carico dell'attività ed è stata stimata l'emissione di PM10 secondo le 'linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti' redatte da ARPAT.

La stima è stata condotta considerando solo i rifiuti considerati polverulenti e cioè quelli costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati purché privi di amianto (EER 170101 e EER 170904), per un totale di 69200 ton/anno su un totale di 98800 ton/anno di rifiuti in ingresso all'impianto.

All'intorno dell'impianto sono presenti diversi recettori costituiti da edifici residenziali isolati, nello specifico sono stati individuati 9 recettori posti a distanze comprese tra 110 e 230 m dall'impianto.

Applicando i valori soglia previsti dalle linee guida ARPAT in funzione dei giorni di attività dell'impianto (220 gg/anno) e della distanza dei recettori dalle sorgenti ne deriva la compatibilità del

progetto rispetto alle emissioni diffuse di polveri PM10 nel rispetto delle mitigazioni proposte dal Gestore e sotto riportate:

- installazione di sistemi ad acqua nebulizzata dislocati lungo tutto il perimetro di confine con raggio di azione in grado di bagnare i cumuli di materiale polverulento;
- recinzione realizzata in muretto in c.a. e rete metallica di altezza pari a 2 m dotata di barriera esterna di protezione realizzata con telo verde ombreggiante e siepi;
- limitazione della velocità di percorrenza della viabilità interna (< 10 km/h);
- limitazione dell'altezza di scarico dei materiali polverulenti;
- divieto di lavorazione degli inerti nelle giornate particolarmente ventose o con condizioni meteorologiche tali da favorire una eccessiva emissione delle polveri diffuse in atmosfera;
- copertura dei cumuli con teli durante i periodi particolarmente ventosi e siccitosi;
- copertura del carico trasportato mediante teloni;
- altezza dei cumuli non superiore a 3,5 metri.

Infine si sottolinea che il Gestore prevede di stoccare materiali ligneo-cellulosici derivanti da attività di gestione del verde (EER 200201) all'interno di cassoni chiusi; in considerazione della natura putrescibile di questa tipologia di rifiuto e delle quantità che si prevedono in ingresso all'impianto, pari a 1200 t/a si ritiene necessario lo stoccaggio all'interno di cassoni chiusi stagni onde evitare infiltrazioni di acqua meteorica all'interno degli stessi al fine di evitare l'insorgenza di molestie olfattive presso i recettori.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

Trattandosi di emissioni diffuse non convogliabili, non sono previsti valori limite di emissione ma prescrizioni funzionali che hanno lo scopo di ridurre la polverosità diffusa, di seguito elencate, ad integrazione di quanto già proposto dalla ditta:

1. Il sistema automatico di bagnatura con acqua nebulizzata per l'abbattimento polveri costituito da ugelli posizionati lungo il confine aziendale deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
2. deve essere effettuata la bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne nei periodi secchi;
3. deve essere effettuata la movimentazione dei rifiuti limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente mediante nebulizzazione di acqua;
4. deve essere effettuata la copertura dei cumuli nell'area di messa in riserva (R13) tramite appositi sistemi mobili di copertura (teli) quando le previsioni meteorologiche indicheranno l'imminente arrivo di piogge molto abbondanti e venti intensi che comportino l'arresto delle attività dell'impianto e/o quando le precipitazioni e le correnti d'aria locali lo richiederanno;
5. ad ogni utilizzo della pinza in dotazione devono essere segnate su apposito registro i giorni le ore di attività della stessa;
6. l'altezza dei cumuli dei rifiuti da trattare e delle materie prime seconde non deve essere superiore a 3.5 metri;
7. la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'impianto deve essere non superiore a 10 km/h;
8. deve essere limitata il più possibile l'altezza di caduta dei materiali durante le fasi di carico e scarico dei materiali;
9. deve essere garantita la copertura del carico trasportato in ingresso e uscita dall'impianto mediante teloni;
10. deve essere mantenuta in perfetta efficienza la barriera esterna di protezione realizzata con telo verde ombreggiante in corrispondenza della rete metallica sul confine aziendale;
11. è vietato lo stoccaggio di rifiuti con codice EER 200201 ed in generale di rifiuti a natura putrescibile direttamente sul piazzale aziendale, gli stessi dovranno essere collocati all'interno di cassoni chiusi a tenuta;
12. In caso di segnalazioni lamentanti diffusione di polveri dall'impianto l'Autorità competente potrà

predisporre monitoraggi e/o ulteriori e più puntuali prescrizioni.

IMPIANTI TERMICI CIVILI

Non sono presenti impianti termici.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra riportato, si esprime una valutazione favorevole all'istanza dell'azienda con le prescrizioni indicate.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 298596 del 20/11/2025, acquisita al prot. PG/2025/207119 del 21/11/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito, di seguito riportato:

“In riscontro alla Vs richiesta di parere sulle emissioni in atmosfera inerente il procedimento ambientale in oggetto (ns prot. 0214302 del 20/08/2025), esaminata la documentazione agli atti, comprensiva della risposta del Proponente alla ns richiesta integrazioni (ns prot. 0228329 del 05/09/2025 e ns prot. 0259074 del 09/10/2025)

si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O, parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni tecniche di ARPAE ST e del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto attiene le verifiche costanti di altezza e stabilita' dei cumuli.

Si precisa la necessita' di implementazione delle descritte misure tecnico gestionali di mitigazione degli impatti ambientali capaci di creare inconvenienti igienico sanitari in caso di segnalazioni da parte dei cittadini.”.

Con nota prot 028180 del 17/12/2025 acquisita al prot. di Arpae 224434 del 17/12/2025, il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistico/edilizia, di seguito riportato:

“(…omissis…)

Preso atto che:

- *l'intervento e l'attività andranno ad insistere sul lotto A5, in Via L. lotti n. 260, identificato catastalmente al Foglio 25 particella 594 e che la Ditta Tontini Mirco è proprietaria anche dell'attiguo lotto A6, quest'ultimo al momento non oggetto di intervento;*
- *l'area ricade all'interno del “PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “COMPARTO PRODUTTIVO MELATELLO A13-06 - 1° STRALCIO”, approvato con atto del Consiglio Comunale, n.42 del 28/07/2010, ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e ss.mm.ii. e con la 1^a variante al Piano Operativo Comunale, con procedura di Screening e valore ed effetti di PUA (Convenzione urbanistica Notaio Dott. Marco Maltoni, Rep. 17407 Racc. 10981, stipulata in data 30/07/2010);*
- *le opere di urbanizzazione previste dal PUA A13-06 1° stralcio sono terminate, collaudate e cedute con atto 20/12/2013 Rep. 24326 Racc. 15664 Notaio Marco Maltoni;*
- *la convenzione urbanistica del PUA, stipulata in data 30/07/2010, risulta ancora valida per effetto delle proroghe di legge intervenute;*
- *con deliberazione del Consiglio Comunale approvata con atto C.C. n. 24 del 19/05/2022 è stata approvata una “VARIANTE SOSTANZIALE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO “COMPARTO PRODUTTIVO MELATELLO A13-06 - 1° STRALCIO, CON VALORE DI VARIANTE AL POC, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II. PER ATTUAZIONE LOTTO A1 MODIFICHE ALLE NTA DEL PUA - DEROGA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 15/2013 E SS.MM.II. PER ATTUAZIONE LOTTO A2B”,*
- *con la succitata variante è stato anche sottoscritto un atto integrativo della Convenzione urbanistica Avv.Marco Maltoni Notaio in Forlì, Atto Rep. 41489/27700, sottoscritto in data 17/06/2022, che tuttavia non ha modificato gli effetti della originaria validità;*

Constatato che:

l'allestimento del Lotto A5, attiguo ai lotti A6 e "0" del comparto produttivo, per l'insediamento della nuova attività di Recupero Rifiuti (R13) non pericolosi sarà costituito da:

- *piazze ed aree di deposito all'aperto per le diverse tipologie di materiali;*
- *aree per accettazione, conferimento, carico - scarico, lavaggio;*
- *posti auto pertinenziali;*
- *viabilità interna tra le varie zone;*
- *superfici: perm. verde 357 mq., semip. mq.156, imp. mq.3443;*

Il progetto prevede una cortina verde perimetrale della profondità di mt. 1,60 costituita da:

- *siepe esterna "tipo alloro" h. mt. 4*
- *n. 3 alberi ad alto fusto.*

l'area ospiterà cumuli di materiali fino ad h. max di mt. 4 e sarà dotato di:

- *rete metallica h. mt. 1,80, con telo verde antipolvere h. mt. 3*
- *impianto idrico di abbattimento polveri;*

Valutato che:

l'assetto perimetrale del verde privato risulta allestito prevalentemente con siepe e di profondità più ridotta (1,60 mt.) rispetto alla tavola del PUA in cui la perimetrazione a verde prevede prefigura una maggiore profondità, pur non quotata, ed un maggior numero di alberature;

in tema di invarianza idraulica il PdC risponde alle regole del PUA, anche a fronte di un dimensionamento inferiore del verde;

Preso atto che, nell'iter del procedimento edilizio, il progetto è stato sottoposto al parere della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica nella seduta del 11/12/2025 (verbale n. 2), prot. n. 27927 del 12/12/2025, trasmesso al tecnico interessato in data 12/12/2025 con prot. n. 27927, che di seguito si riporta:

- Parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

dalla visione degli elaborati grafici presentati e dal confronto con quanto indicato nella documentazione contenuta nel procedimento AUA si rileva discrepanza tra gli elementi di mitigazione (recinzione telo e siepe). Si ravvisa la necessità di adeguamento degli elaborati grafici con le seguenti prescrizioni:

- realizzare e mantenere la siepe con altezza di almeno 4mt al fini di mitigare i cumuli.

- invertire il posizionamento tra la siepe e il telo antipolvere, in modo che la siepe rimanga visibile dall'esterno del lotto.

- considerato il dimensionamento della siepe si ravvisa altresì la necessità di reperire un adeguato spazio per il suo corretto attecchimento, accrescimento, mantenimento nonché la sua manutenzione.

- dovrà essere garantita idonea schermatura dei cumuli anche sul lato verso il capannone di futura esecuzione.

Condiviso il parere della CQAP (allegato), il quale risponde a criteri di conformità e coerenza con il PUA, in considerazione della specifica attività che richiede una efficace mitigazione sia ambientale (contenimento polveri) che visiva (affaccio su via pubblica ed altre proprietà) e che tale mitigazione sia da conseguire su tutti i lati, compreso quello confinante con il lotto A6, pur se della medesima proprietà;

SI ESPRIME

il seguente parere di conformità:

nella configurazione finale dell'area (lotto A5) dovrà essere recepito quanto indicato dal Parere della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica nella seduta del 11/12/2025 (verbale n. 2), prot. n. 27927 del 12/12/2025 che qui si allega, precisando altresì che nella scelta della tipologia vegetale dovranno essere verificate:

- *la congrua potenzialità della specie di svilupparsi in altezza ed il rispetto delle distanze del C.C. dai confini;*
- *il rispetto dell'art. 2b3 per cui la metà delle piantumazioni necessarie (1/50 mq. di superficie verde) deve essere di alto fusto.”.*

Il Comune di Forlimpopoli, con PEC del 23/12/2025 prot. 28740, acquisita da Arpae al Prot. 23/12/2025.0229329.E, a seguito dell'integrazione volontaria presentata dal proponente in data 22/12/2025 e acquisita al prot. 228317 del 22/12/2025, ha comunicato l'eshaustività delle integrazioni del proponente sopra citata in merito alle prescrizioni comunicate, come di seguito riportato:

“A seguito delle integrazioni pervenute riferite alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Urbanistica di codesto ente riferite alla DOMANDA DI AUA DEL 05/08/25 - LOTTO A5 - AMBITO A13-06 1° STRALCIO - T.M. DI TONTINI MIRCO, si comunica che le stesse risultano esaustive rispetto alle prescrizioni comunicate. Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire terrà conto degli elaborati conformi al procedimento di AUA.”

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

■ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la data di **messa in esercizio** della attività di recupero per rifiuti inerti non pericolosi, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio dell'attività devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

B. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Le **emissioni diffuse in atmosfera** di polveri derivanti dall'attività del centro di recupero per rifiuti inerti non pericolosi sito nel Comune di Forlimpopoli (FC), Piazzale Leonilde lotti n. 260, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a. Il sistema automatico di bagnatura con acqua nebulizzata per l'abbattimento polveri costituito da ugelli posizionati lungo il confine aziendale deve essere mantenuto in perfetta efficienza.
 - b. Deve essere effettuata la bagnatura periodica dei depositi di accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne nei periodi secchi.

- c. Deve essere effettuata la movimentazione dei rifiuti limitando al massimo lo sviluppo di polveri nell'ambiente mediante nebulizzazione di acqua.
- d. Deve essere effettuata la copertura dei cumuli nell'area di messa in riserva (R13) tramite appositi sistemi mobili di copertura (teli) quando le previsioni meteorologiche indicheranno l'imminente arrivo di piogge molto abbondanti e venti intensi che comportino l'arresto delle attività dell'impianto e/o quando le precipitazioni e le correnti d'aria locali lo richiederanno.
- e. Deve essere garantita la copertura del carico trasportato in ingresso e uscita dall'impianto mediante teloni.
- f. L'altezza dei cumuli dei rifiuti non deve essere superiore a 3,5 metri.
- g. La velocità di transito dei mezzi all'interno dell'impianto deve essere non superiore a 10 km/h.
- h. Deve essere limitata il più possibile l'altezza di caduta dei materiali durante le fasi di carico e scarico dei materiali.
- i. Ad ogni utilizzo della pinza in dotazione devono essere segnati i giorni e le ore di attività della stessa, su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- j. Deve essere mantenuto in perfetta efficienza il telo antipolvere previsto lungo il confine aziendale nella posizione indicata.
- k. È vietato lo stoccaggio di rifiuti con codice EER 200201 ed in generale di rifiuti a natura putrescibile direttamente sul piazzale aziendale, gli stessi dovranno essere collocati all'interno di cassoni chiusi a tenuta.
- l. In caso di eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae SAC di Forlì-Cesena potrà individuare e prescrivere monitoraggi e/o ulteriori più puntuali prescrizioni atte a ridurre al minimo le emissioni diffuse di polveri, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.

■ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono ubicate nelle aree del lotto A5 così come perimetralmente i sistemi di bagnatura mediante ugelli, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 228317 del 22/12/2025, denominata "Prot_22-12-2025_0228317_E - Allegato N° 2 - TAV.1_INTEG._- Planimetria di progetto.pdf", a firma del tecnico incaricato.

RECUPERO RIFIUTI

(Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Vista l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlimpopoli dalla Ditta T.M. di Tontini Mirco con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Musella n. 2061, per il rilascio dell'AUA comprensiva anche dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente ad un nuovo impianto in Comune di Forlimpopoli, Piazzale Leonilde lotti n. 260;

Considerato che nella comunicazione per l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di Forlimpopoli, Piazzale Leonilde lotti n. 260, il legale rappresentante della Ditta ha dichiarato:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10 del D.M. 05/02/1998 per recupero di rifiuti NON pericolosi o all'art.8 del D.M. 161 del 12/06/2002 per recupero rifiuti pericolosi;
- che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- che i rifiuti gestiti non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

Considerato che con la nota PG/2025/148718 del 20/08/2025, Arpae ha inoltre chiesto al Comune di Forlimpopoli di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, con gli strumenti urbanistici vigenti;

Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle Aree Inquinatae 2022-2027 di cui alla Deliberazione assembleare n. 87 del 12/07/2022, con particolare riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione;

Vista la nota datata 16/12/2025, acquisita gli atti d Arpae con PG/2025/224434 del 17/12/2025, con cui il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso il proprio parere favorevole condizionato in merito alla conformità urbanistico ed edilizia dell'attività di recupero rifiuti in oggetto, da cui risulta quanto segue:

"... *omissis* ...

SI ESPRIME

il seguente parere di conformità:

nella configurazione finale dell'area (lotto A5) dovrà essere recepito quanto indicato dal Parere della Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica nella seduta del 11/12/2025 (verbale n. 2), prot. n. 27927 del 12/12/2025 che qui si allega, precisando altresì che nella scelta della tipologia vegetale dovranno essere verificate:

- *la congrua potenzialità della specie di svilupparsi in altezza ed il rispetto delle distanze del C.C. dai confini;*
- *il rispetto dell'art. 2b3 per cui la metà delle piantumazioni necessarie (1/50 mq. di superficie*

verde) deve essere di alto fusto.”;

Vista la documentazione integrativa volontaria trasmessa dalla Ditta acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/228317 del 22/12/2025 in risposta al parere di conformità urbanistica del Comune di Forlimpopoli;

Tenuto conto che il Comune di Forlimpopoli, con PEC del 23/12/2025 prot. 28740, acquisita da Arpae al Prot. 23/12/2025.0229329.E, a seguito dell'integrazione volontaria presentata dal proponente in data 22/12/2025 e acquisita al prot. 228317 del 22/12/2025, ha comunicato l'eshaustività delle integrazioni del proponente sopra citate in merito alle prescrizioni comunicate;

Considerato che:

- la ditta intende gestire in stoccaggio istantaneo e in stoccaggio annuo un quantitativo complessivo di rifiuti delle tipologie 6.1, 7.1, 7.6 e 16.1 su cui effettua operazioni R13 su cui effettua esclusivamente operazioni di messa in riserva R13 indipendentemente dalla tipologia di appartenenza;
- lo stoccaggio istantaneo massimo previsto è di 10.215 t, mentre lo stoccaggio annuo massimo previsto è di 96.950 t/anno;
- le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, saranno differenziate in modo chiaro, con apposita segnaletica e cartellonistica;
- i macchinari e le attrezzature che verranno utilizzate nell'impianto saranno necessari alla movimentazione, al carico/scarico e alla riduzione volumetrica del materiale (escavatore, pala, pinza frantumatrice);
- nell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto per la gestione dei rifiuti sono previsti i seguenti settori, secondo quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 05.02.98:
 - Box di cantiere utilizzato come ufficio per la conservazione dei documenti del centro, con bagno chimico, in attesa di realizzare il nuovo capannone, con altro PdC, nel lotto adiacente;
 - Area accettazione rifiuti;
 - Area conferimento rifiuti;
 - Aree di stoccaggio R13 distinte per tipologia e codice EER;
 - Area di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero;
 - Area carichi non conformi;
 - Aree dedicate alla viabilità, manovra, ingresso e movimentazione macchine ed attrezzature;
 - Recinzione;
 - Aree destinate al verde;
 - Aree parcheggio;
 - Deposito kit di emergenza spandimento oli e liquidi (all'interno del box di cantiere);
 - Area di lavaggio mezzi;
- i cumuli dei rifiuti presenti nell'area di messa in riserva saranno protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi mobili di copertura (teli) e avranno un'altezza massima di 3,5 metri, inoltre saranno installati sistemi automatici di bagnatura con acqua nebulizzata dislocati lungo tutto il perimetro di confine dell'impianto.

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto;

Fatto salvo:

- quanto previsto in materia di normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

- Elaborato grafico acquisito al PG/2025/228317 del 22/12/2025 "Tavola 1 - Inquadramento generale - Planimetria di progetto lotto A5", Revisione 2, datata Dicembre 2025, scale varie, a firma del tecnico incaricato.

PRESCRIZIONI:

- A. La ditta **T.M. di Tontini Mirco** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Musella n. 2061, **è iscritta** al registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'impianto sito in Comune di **Forlimpopoli, Piazzale Leonilde lotti n. 260**;
- B. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto della Ditta **T.M. di Tontini Mirco** sito in Comune di **Forlimpopoli, Piazzale Leonilde lotti n. 260**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)
6.1 Rifiuti e imballaggi usati in plastica	170203	R13	20	3.200
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi	170101 170904	R13	6.750	67.350

di amianto				
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302	R13	3.420	25.200
16.1 - rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: I) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	200201	R13	25	1.200
L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione rientra nella classe 2 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.				

- C. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98 come modificato e integrato dal D.M. 186/06 per quanto applicabili all'impianto, in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- D. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
- E. Dovrà essere comunicata ad Arpa AAC Est - SAC di Forlì-Cesena qualsiasi variazione relativa agli amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, **entro il 30 aprile di ciascun anno** dovranno essere versati ad Arpa i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori. A tal fine, si informa che Arpa AAC Est - SAC di Forlì-Cesena invierà l'ordine di pagamento mediante il sistema pagoPA alla PEC aziendale comunicata, con congruo anticipo rispetto a detta scadenza. L'iscrizione nel registro delle imprese sarà sospesa con specifico provvedimento, in caso di accertato mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA NERA E ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO METEORICO IN FOGNATURA BIANCA

PREMESSA

Vista la domanda presentata e connessa a Permesso di Costruire di cui al protocollo n. 17921 del 05/08/2025, volta ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale per attività di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti non pericolosi presso l'insediamento ditta T.M. di Tontini Mirco sito in P.le Leonide lotti n. 260 a Forlimpopoli, comprendente autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in fognatura bianca ed acque reflue industriali in fognatura nera.

Visti i seguenti pareri favorevoli:

- ARPAE ST, Prot. 16/09/2025.0163918.U, acquisito al Prot. Com.le 20966 del 17/09/2025, relativamente allo scarico di acque reflue di dilavamento meteorico in fognatura bianca;
- HERA S.p.A., Prot. 90193/25 del 31/10/2025, acquisito al Prot. Com.le 24817 del 31/10/2025, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in fognatura nera ed acque reflue di dilavamento meteorico in fognatura bianca;

Atteso che nelle premesse del citato parere di HERA S.p.A. è riportato quanto segue: "(...) Considerato che Hera Spa, in applicazione alla delibera dirigenziale ATERSIR n. 306 del 24/12/2024, dall' 01.01.2025 ha in carico il servizio di gestione delle reti di raccolta delle acque meteoriche in tutto il bacino territoriale di Forlì-Cesena, pur restando ancora in capo al Comune la titolarità e responsabilità delle fognature bianche pubbliche. Premesso che il presente parere, per quanto sopra riportato, relativamente allo scarico delle acque reflue di dilavamento in rete fognaria bianca, consiste in una valutazione di compatibilità idraulica."

CARATTERISTICHE

Ragione sociale ditta	Impresa Individuale T.M. DI TONTINI MIRCO
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Forlimpopoli, P.le L. lotti n. 260
Destinazione d'uso dell'insediamento	Messa in riserva rifiuti inerti non pericolosi
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali e acque reflue di dilavamento meteorico derivate da area di deposito rifiuti e materiali all'aperto di 3290 mq.
Portata massima scarico	Acque reflue industriali : 55 mc/anno - 1 l/s
Recettore di scarico	Fognatura nera tipo A (acque reflue industriali) Fognatura bianca (acque reflue di dilavamento)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disabbiatore/disoleatore con filtro a coalescenza alla <u>Fognatura nera</u> . 3 Vasche di sedimentazione in continuo per complessivi mc 112,33 - tempo di ritenzione 30 min volume fanghi mc 15,79 disoleatore con filtro a coalescenza alla <u>Fognatura Bianca</u>

Impianto finale di trattamento	Impianto depuratore Forlì Via Correcchio (fognatura nera), nessuno (fognatura bianca)
--------------------------------	--

PRESCRIZIONI impartite da HERA S.p.A. per lo SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA NERA (S2)

1. Nella rete fognaria nera di P.le Leonilde Iotti è ammesso lo scarico **S2** derivante da: **lavaggio automezzi**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: **pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto ammoniacale, Fosforo Totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi Totali**.
4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito l'elettrovalvola di intercettazione, appositamente predisposta, dovrà rimanere chiusa nei momenti di non utilizzo del lavaggio.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **dissabbiatore, disoleatore con filtro a coalescenza 3,62 mc** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - **elettrovalvola di intercettazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e comandata dall'accensione della lancia idropulitrice);
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
6. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
7. Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
8. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.
9. HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il

contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il **contratto** dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.

PRESCRIZIONI impartite da HERA S.p.A. ed Arpae ST per lo SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN FOGNATURA BIANCA (S1)

10. Nella rete fognaria bianca di P.le Leonilde lotti è ammesso lo scarico **S1** derivante da: **acque reflue di dilavamento** derivanti dai piazzali (3.290 mq).
11. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento in S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 3 All.5** Parte Terza, del D.lgs 152/06 "Limiti di emissione in acque superficiali".
12. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **n.2 vasche di sedimentazione in continuo** in serie
 - **n.1 vasca di sedimentazione statica** dotata di disoleatore con filtro a coalescenza per un volume complessivo di 112 mc di cui 15,8 mc per la sedimentazione dei fanghi;
 - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
13. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
14. L'impianto di nebulizzazione, per la bagnatura dei cumuli e abbattimento polveri, dovrà essere opportunamente regolato al fine di evitare il ruscellamento sull'area impermeabilizzata.
15. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.
16. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità.
17. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia dell'impianto di trattamento dei reflui. I pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, e interventi di emergenza.
18. I fanghi di esubero prodotti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.
19. Il filtro a coalescenza dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati.
20. I guasti agli impianti o fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente devono essere comunicati tempestivamente all'Autorità Competente ed all'ARPAE.
21. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente
22. **Con frequenza triennale la ditta dovrà provvedere all'autocontrollo dello scarico e a conservare presso l'insediamento, a disposizione delle Autorità di controllo, la documentazione sotto elencata:**
 - **Certificati analitici di caratterizzazione delle acque reflue di dilavamento per almeno i seguenti parametri: COD, BOD5, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali. I metodi**

analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo “Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua” di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato.

Prescrizioni generiche impartite da HERA S.p.A. per gli SCARICHI S1 E S2:

23. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
24. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
25. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
26. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 27. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**
28. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.